REGOLAMENTO (CE) N. 1120/95 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 1995

recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni nel settore delle uova e del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPER,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3652/81 della Commissione, del 18 dicembre 1981, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata nel settore del pollame e delle uova (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1030/95 (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3652/81 prevede misure intese a garantire il rispetto del limite quantitativo previsto per i titoli di prefissazione con una validità che oltrepassa il 30 giugno 1995, per le domande presentate a norma del regolamento (CE) n. 974/95 della Commissione, del 28 aprile 1995, recante misure transitorie relative all'attuazione dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round (?);

considerando che i quantitativi figuranti nelle domande di prefissazione delle restituzioni presentate l'8 e il 9 maggio 1995 sono superiori allo smercio normale constatato sia nel settore delle uova che nel settore del pollame e che con il regolamento (CB) n. 1075/94 (¹) è stata fissata una percentuale di accettazione dei quantitativi richiesti in virtù del regolamento (CE) n. 974/95;

considerando che è quindi opportuno non accogliere più domande di prefissazione delle restituzioni presentate in virtù del regolamento (CE) n. 974/95 fino al 31 maggio 1995;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 18 al 31 maggio 1995 è sespesa la presentazione di domande di prefissazione delle restituzioni concesse in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 974/95 nei settori delle uova e del pollame.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Statì membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1995.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

^(*) GU n. L 364 del 19. 12. 1981, pag. 19. (*) GU n. L 103 del 6. 5. 1995, pag. 36. (*) GU n. L 97 del 29. 4. 1995, pag. 66.

^(*) GU n. L 108 del 13. 5. 1995, pag. 56.